

INDICE

3 Introduzione

Parte I^

4 **1. Finalità e principi generali del D.lgs. 196/2003**

5 **2. Definizioni**

2.1. Dati

2.2. Operazioni

2.3. Soggetti

2.4. Misure di sicurezza

Parte II^

8 **3. Ambito di applicazione**

8 **4. Modalità e disposizioni organizzative della Regione Toscana**

4.1. Soggetti che trattano i dati personali

4.1.1. Titolare

4.1.2. Responsabile

4.1.2.1. Funzioni dei responsabili dei trattamenti dei dati

4.1.3. Incaricati

4.2. Amministratori di sistema

4.3. Il Sistema Privacy

4.3.1. Ufficio Privacy Regionale

4.3.2. I referenti del Sistema Privacy

12 **5. Disposizioni generali per il trattamento dei dati personali**

5.1. Archivio regionale dei trattamenti di dati personali

5.2. Il trattamento dei dati personali

5.3. Comunicazione e diffusione dei dati comuni

5.3.1. Diffusione di dati comuni tramite pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti

5.4. Trattamento di dati sensibili e giudiziari

5.4.1. Cifratura o separazione dei dati sensibili e giudiziari

5.5. Trattamento dei dati sensibili

5.5.1. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

5.5.2. Diffusione dei dati sensibili tramite pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti

5.6. Trattamento dei dati giudiziari

5.6.1. Diffusione dei dati giudiziari tramite pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti

5.7. Trattamenti di dati personali per scopi statistici, storici e di ricerca scientifica

5.7.1. Trattamento di dati personali per scopi storici

- 5.7.2. Trattamento di dati raccolti per scopi statistici e di ricerca scientifica
 - 5.7.2.1. Codici di deontologia e di buona condotta
 - 5.7.2.2. Trattamento di dati personali per fini statistici nell'ambito del Programma Statistico Regionale e Nazionale
 - 5.7.2.3. Trattamento di dati personali per fini statistici e di ricerca
 - 5.7.2.4. Ricerca scientifica in ambito sanitario

20 **6. Rapporti con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

20 **7. Adempimenti**

- 7.1. Notificazione al Garante
- 7.2. Comunicazione al Garante
- 7.3. Informativa agli interessati
- 7.4. Diritti dell'interessato
 - 7.4.1. Esercizio dei diritti dell'interessato

24 **8. Rapporti tra la normativa sulla privacy e il diritto di accesso.**

- 8.1. Accesso agli atti amministrativi
 - 8.1.1. Diritto di accesso dei consiglieri regionali

25 **9. Misure di Sicurezza**

- 9.1. Sicurezza degli archivi cartacei
 - 9.1.1. Archivi di lavoro
 - 9.1.2. Archivio dei fascicoli del personale
 - 9.1.3. Archivio storico (Osmannoro)
- 9.2. Accesso ai dati particolari
- 9.3. Adempimenti relativi ai fornitori che possono venire a conoscenza di dati personali
- 9.4. Documento Programmatico sulla Sicurezza

Parte III[^]

28 **ALLEGATI**

Allegato n.1

“Linee guida per gli utenti in merito alle Misure Minime di Sicurezza”

Allegato n.2

“Sistema Privacy” – Procedure organizzative

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" ..

INTRODUZIONE

La Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ha necessità di acquisire e trattare dati personali operando con sistemi di comunicazione sempre più integrati ed interconnessi. Ciò rende fondamentale lo sviluppo di una cultura della sicurezza delle informazioni e della tutela dei diritti degli interessati.

Il termine “privacy” - comunemente usato per indicare la riservatezza delle informazioni - deve essere interpretato alla luce del concetto di “protezione dati personali”, con il quale il legislatore riconosce il diritto a trattare le informazioni personali soltanto nell’ambito di specifiche regole previste dall’ordinamento.

Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" raccoglie in un quadro sistematico la normativa statale sulla privacy uniformandosi a quella comunitaria.

La presente Direttiva fornisce indirizzi e modalità organizzative per la Regione Toscana, oltre a costituire un modello di riferimento per gli enti, le aziende e le agenzie regionali e i soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

La Direttiva rappresenta inoltre uno strumento operativo per i vari soggetti che assumono ruoli di responsabilità nel trattamento dei dati personali. In particolare mira a fornire a dirigenti ed operatori, oltre alle informazioni sui principi fondamentali della legge, indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) da applicare per garantire un buon livello di sicurezza dei dati personali trattati.

Inoltre, tramite l’individuazione puntuale dei compiti e degli adempimenti spettanti ai vari soggetti coinvolti nella gestione dei dati personali, compresi i collaboratori esterni, sono definiti anche l’estensione ed i limiti delle loro responsabilità.

La Direttiva si articola in tre sezioni:

- una Parte I introduttiva, propedeutica alla conoscenza delle finalità e dei principi generali del Codice;
- una Parte II, di carattere operativo, specificatamente dedicata agli adempimenti previsti dal Codice, ivi comprese le misure di sicurezza, che i vari soggetti della Regione Toscana sono tenuti a rispettare;
- una Parte III costituita dagli allegati.

Per facilitarne la reperibilità, il testo è disponibile in Intranet, all’indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/intranet>, nell’ area tematica “Privacy”, e sul sito web della Regione Toscana.

PARTE I^A

1. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DEL D.LGS. 196/2003

Il Codice della privacy, in aderenza alla disciplina dell'Unione Europea, intende garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Disciplina in particolare la protezione di diritti della persona riconosciuti come inviolabili e fondamentali dall'articolo 2 della Costituzione, quali:

- il diritto alla riservatezza: diritto di ognuno a mantenere la propria vita privata libera da ingerenze esterne;
- il diritto all'identità personale: diritto di ognuno ad utilizzare in esclusiva il proprio nome e altri elementi identificativi della propria persona.

In base all'art. 3 del Codice, che introduce il principio di necessità, si prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'uso di dati personali/dati identificativi. Così il loro trattamento è escluso quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Questo principio integra e completa quelli di pertinenza e non eccedenza, in base ai quali i dati possono essere trattati soltanto se completi, funzionali e non eccessivi rispetto agli scopi legittimi perseguiti.

Il Codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque si trovi in territorio nazionale. Si applica anche al trattamento effettuato da parte di soggetti eventualmente extra-UE che utilizzino strumenti situati in Italia (anche diversi da quelli elettronici), salvo che si tratti di un "mero transito di dati nell'UE".

Le norme del Codice non si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali, a meno che tali dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; inoltre, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 201/2011, non si applicano più alle persone giuridiche, enti e associazioni (la tutela dei dati personali riguarda solo le persone fisiche); infine il Codice privacy non trova applicazione qualora il trattamento riguardi "dati aggregati" o "dati anonimi".

I soggetti pubblici – ad eccezione degli enti pubblici economici (il cui regime è equiparato a quello dei privati) – trattano tutti i tipi di dati personali solo quando ciò è necessario per svolgere le loro funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice Privacy, dalla legge e dai regolamenti, ai sensi dell'art.18 del Codice.

Anche quando l'amministrazione persegue finalità istituzionali mediante gli strumenti del diritto privato (disciplina del rapporto di lavoro, attività contrattuale, ecc.), ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali essa è comunque da considerarsi soggetto pubblico, avendo rilevanza l'aspetto soggettivo della stessa e non la natura dei rapporti gestiti.

Il Codice prevede un diverso regime tra soggetti privati e pubblici.

I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato, tranne che, in via eccezionale, per il trattamento dei dati effettuato dagli organismi sanitari pubblici per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato.

In presenza dei presupposti giuridici, la pubblica amministrazione può quindi legittimamente trattare i dati personali, senza acquisire il consenso dell'interessato.

Al contrario, l'acquisizione del consenso dell'interessato non legittima l'amministrazione a trattare i dati per finalità diverse da quelle istituzionali o a effettuare operazioni non consentite da leggi o regolamenti.

I soggetti privati e gli enti pubblici economici devono invece richiedere il consenso per trattare i dati degli interessati.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni adottate dalla presente direttiva sono quelle previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 196/2003.

2.1. Dati

Il “dato personale” è qualunque informazione relativa a persona fisica che può essere identificato in modo diretto o indiretto.

All'interno di questa definizione più generale si specificano ulteriori tipologie di dati:

a) i “dati identificativi” sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

b) i “dati sensibili” sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

La definizione di dato sensibile è esaustiva: sono considerati tali solo i dati specificamente indicati, indipendentemente dal carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un individuo, o il senso comune, può attribuire ad altre tipologie di dati (ad esempio: coordinate bancarie, reddito, etc.)

c) i “dati giudiziari” sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o a rivelare la qualità di imputato o di indagato ai sensi del codice di procedura penale (vedi anche punto 5.6)

d) dati che, per semplicità, si è soliti definire “dati comuni” sono tutti i restanti dati personali, non compresi nelle precedenti categorie b) e c); (es.: dati anagrafici, coordinate bancarie, codice fiscale).

e) dato anonimo, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile.

La classificazione di cui sopra è stabilita in funzione del diverso livello di riservatezza intrinseco alle varie tipologie di dati, delle diverse precauzioni che la legge richiede per il loro utilizzo, per la loro custodia e per il loro trattamento e della oggettiva diversa pericolosità per l'interessato derivante da un eventuale illecito trattamento.

2.2. Operazioni

Per “trattamento” si deve intendere qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Particolare attenzione il Codice dedica alla comunicazione e alla diffusione, a cui viene attribuito il seguente significato.

- per “comunicazione” si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- per “diffusione” si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2.3. Soggetti

Il trattamento dei dati è ammesso solo da parte del titolare del trattamento, dei responsabili e degli incaricati, con l'attribuzione di compiti e responsabilità a questi soggetti, in relazione al ruolo da essi svolto nell'ambito del trattamento.

a) Il “titolare” è il soggetto (persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) investito del potere decisionale circa le attività di trattamento dei dati personali, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

b) Il “responsabile del trattamento” è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. Il responsabile viene designato dal titolare tra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La designazione del responsabile è facoltativa.

c) Gli “incaricati” del trattamento sono i soggetti che effettuano materialmente le operazioni. Possono essere individuati incaricati solo le persone fisiche. Essi sono nominati per iscritto dal titolare o dal responsabile, qualora nominato, che individua puntualmente l’ambito di trattamento consentito e fornisce loro le istruzioni. Si considera individuazione degli incaricati anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è indicato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima (art. 30 del Codice).

L’atto di nomina si configura come autorizzazione al trattamento dei dati e costituisce l’unico presupposto di liceità per l’uso dei dati stessi.

Gli incaricati operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile e devono effettuare i trattamenti dei dati attenendosi alle istruzioni ricevute e nel rispetto delle indicazioni relative alle norme di sicurezza.

Gli incaricati del trattamento sono formati in modo tale da permettere loro di acquisire conoscenza sul corretto uso dei dati oltre a renderli edotti sui principi fondamentali del Codice.

d) L’ “interessato” è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

e) Il “Garante” è l’autorità di cui all’articolo 153 del Codice, preposta alla protezione dei dati personali.

2.4. Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono articolate in due gruppi correlati, il primo inserito nel corpo del Codice dagli articoli 31 a 36, che prevede le regole generali; il secondo riportato in allegato nel “Disciplinare tecnico” o “Allegato B”, composto da 29 dettagliate prescrizioni, contiene le procedure da seguire per garantire il rispetto delle norme del Codice.

Inoltre si distingue tra:

- “misure minime”, ovvero il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 196/2003;

- “misure idonee”, volte a prevenire l’eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti in relazione al livello di sviluppo tecnologico raggiunto.

In particolare, ai fini dell’applicazione delle misure minime richieste, si evidenzia la distinzione fra trattamenti effettuati con strumenti elettronici e trattamenti “cartacei”.

Ulteriori definizioni nell’ambito delle misure di sicurezza sono:

a) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

b) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

c) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;

d) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

e) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

f) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Ai fini della presente Direttiva si intende, inoltre, per:

- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

PARTE II^

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Direttiva disciplina il trattamento di dati personali effettuato dalla Regione Toscana in applicazione dei principi di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato "Codice".

La Regione, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice, provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

4. MODALITÀ E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE TOSCANA

4.1. Soggetti che trattano i dati personali in Regione Toscana

L'applicazione delle norme del Codice comporta l'attribuzione di compiti e responsabilità ai soggetti da esso previsti.

4.1.1. Titolare

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 9.3.1998 è stato individuato l'ente "Regione Toscana - Giunta Regionale" quale titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nei dipartimenti (oggi Direzioni generali) e uffici della Regione Toscana, con esclusione dell'ambito di competenza del Consiglio regionale.

Il Titolare provvede ad assolvere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e in particolare:

- a) nomina i Responsabili del trattamento, impartendo loro le necessarie istruzioni
- b) effettua la notificazione al Garante, ai sensi dell'art. 37 del Codice
- c) adotta il Regolamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice
- d) richiede al Garante, qualora necessaria, l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
- e) effettua la comunicazione al Garante, necessaria nel caso si debbano comunicare dati personali comuni a soggetti pubblici in assenza di disposizione di legge che lo preveda espressamente.
- f) adotta il Documento Programmatico per la sicurezza
- g) adotta le misure di sicurezza.

I Direttori generali della Giunta regionale provvedono, per conto del titolare e in base alle normali attribuzioni loro proprie ai sensi della L.R. 1/2009, all'adozione dei provvedimenti di applicazione del Codice nell'ambito delle strutture dirette, con particolare riguardo alla nomina dei responsabili dei trattamenti e alla vigilanza sul rispetto della normativa.

Sono inoltre essi stessi responsabili dei trattamenti di dati personali di loro diretta competenza.

I Direttori generali possono disporre controlli periodici, anche a campione, e pongono in essere ogni altra azione ritenuta necessaria a verificare il rispetto della normativa.

4.1.2. Responsabile

I responsabili dei trattamenti di dati personali sono nominati dal titolare Regione Toscana/Giunta regionale, per il tramite dei Direttori generali, che vi provvedono con proprio decreto, indicando analiticamente le funzioni ad essi assegnate (vedi successivo punto 4.1.2.1.).

I responsabili dei trattamenti di dati personali devono essere individuati, salvo particolari eccezioni, nei dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti, al fine di mantenere coerenza con le responsabilità derivanti dalla L.R. 1/2009 e, dove possibile, con la responsabilità del procedimento amministrativo.

La nomina deve comunque essere fatta esplicitamente. In caso di mancata designazione dei responsabili dei trattamenti, tale responsabilità ricade sui Direttori generali, per i trattamenti di rispettiva competenza.

Per ciascun trattamento deve essere preferibilmente nominato un unico Responsabile interno all'Amministrazione, in modo da evitare una eccessiva frammentazione di responsabilità.

Al fine di semplificare le procedure organizzative, per le funzioni di assistenza tecnica e sistemistica relative alla gestione degli archivi dei trattamenti dei dati personali, il responsabile è individuato nel dirigente del competente Settore in materia di infrastrutture tecnologiche.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili all'interno dell'Amministrazione regionale è tenuto a cura della struttura competente in materia di privacy, di seguito denominata Ufficio Privacy Regionale, attraverso la procedura informatizzata Trattamento Dati Personali (procedura TDP), nella quale deve essere segnalata, da parte dei Settori competenti ogni modifica di responsabilità.

La funzione di responsabile non può essere delegata in nessun caso.

I responsabili possono essere sia interni che esterni all'amministrazione regionale, in relazione alle materie oggetto del trattamento.

Nei casi in cui l'amministrazione regionale si avvalga della collaborazione di soggetti esterni (attraverso contratti, convenzioni, appalti, consulenze, etc.) per l'affidamento di un determinato servizio che comporti come prestazione principale o accessoria un trattamento di dati, il dirigente regionale responsabile del trattamento provvede a nominare uno o più responsabili esterni, specificando di effettuare tale nomina per conto del titolare.

I contratti di affidamento dei servizi, con un'apposita clausola, devono contenere tale nomina, le indicazioni in dettaglio sulle modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare. In tal modo i soggetti esterni si assumono l'onere di operare conformemente alle regole previste dal Codice e alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.

Al fine di garantire omogeneità di comportamento, le strutture regionali che stipulano contratti o convenzioni con strutture e/o soggetti esterni, sono tenute a raccordarsi con l'Ufficio Privacy Regionale, per concordare il testo dell'atto di nomina del Responsabile esterno, qualora non fosse sufficiente servirsi della modulistica consultabile nella sezione Intranet regionale dedicata all'area tematica "Privacy".

4.1.2.1. Funzioni dei responsabili dei trattamenti dei dati

I responsabili devono provvedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti norme e delle disposizioni impartite dal titolare.

Pertanto, per qualsiasi trattamento, il responsabile deve verificare:

- che il trattamento sia connesso con l'esercizio delle funzioni istituzionali e che le stesse finalità non siano perseguibili attraverso il trattamento di dati anonimi (principio di pertinenza e principio di necessità);
- che le modalità del trattamento garantiscano il diritto alla riservatezza dei terzi (principio di non eccedenza);
- che il trattamento ed in particolare le modalità adottate non siano difformi dalle norme di legge e di regolamento;
- che vengano adottate le misure di sicurezza.

Ogni responsabile deve verificare periodicamente la sussistenza di tali requisiti nelle diverse fasi del trattamento, rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

Nel caso in cui l'interessato fornisca spontaneamente dati in eccedenza rispetto a quelli strettamente indispensabili per lo svolgimento delle attività di competenza regionale, i dati eccedenti possono essere distrutti o conservati senza utilizzarli, sulla base della valutazione discrezionale del responsabile del trattamento.

Fra i requisiti suddetti, infatti, assumono particolare rilevanza quelli della pertinenza e della non eccedenza delle informazioni rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti o trattati. Ad esempio, il trattamento di alcune informazioni può essere necessario per la fase istruttoria del procedimento amministrativo, ma può risultare non motivata la loro conoscenza da parte di soggetti diversi da quelli preposti allo svolgimento di compiti specifici. Tale verifica deve comportare, se necessario, la revisione delle modalità organizzative degli uffici e l'adozione di idonee misure di sicurezza.

I Responsabili devono:

- 1) effettuare il censimento dei trattamenti presenti nella propria struttura;
- 2) verificare che i trattamenti in corso o da intraprendere siano rispondenti a quanto disposto dal Codice e, ove difforme, adeguare o cessare il trattamento;

3) individuare formalmente, secondo quanto specificato al punto 4.1.3., gli incaricati del trattamento, fornendo loro per iscritto istruzioni circa le modalità del trattamento nel rispetto della legge e di quanto stabilito dal Titolare

4) vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite

5) adottare le misure per assicurare la qualità, le modalità di raccolta e conservazione dei dati,

6) adottare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta,

7) rispettare le misure di sicurezza per le banche dati informatizzate contenenti dati personali

8) informare per iscritto o oralmente l'interessato o la persona diversa dall'interessato, presso la quale sono raccolti i dati personali, degli elementi previsti dall'art. 13 del Codice

9) organizzare la propria struttura per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento)

10) verificare, con riferimento al trattamento di dati sensibili (art. 20) e di dati giudiziari (art. 21), se il trattamento stesso è autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Qualora il Responsabile del trattamento verifichi che il Codice o la legge individuino espressamente le rilevanti finalità di interesse pubblico ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili, deve provvedere a:

a) identificare i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite;

b) comunicare tali informazioni all'Ufficio Privacy Regionale, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 20 – 21 del Codice

Qualora, invece, il Responsabile verifichi che le finalità del trattamento non sono previste tra quelle specificate dal Codice né da espressa disposizione di legge, deve tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio Privacy Regionale, che richiederà al Garante il riconoscimento del rilevante interesse pubblico delle attività in oggetto.

11) comunicare tempestivamente all'Ufficio Privacy Regionale l'intenzione di avviare nuovi trattamenti non compresi nell'elenco regionale dei trattamenti di dati personali, ai fini dell'istruttoria per l'eventuale notificazione al Garante, nonché l'eventuale cessazione di trattamenti in atto.

12) aggiornare l'elenco regionale dei trattamenti,

4.1.3. Incaricati

I dirigenti responsabili di trattamento nominano i loro collaboratori incaricati con ordine di servizio.

Per quanto riguarda i sistemi su cui risiedono gli archivi dei diversi trattamenti di dati personali, il dirigente responsabile del Settore informatico competente provvede, con proprio ordine di servizio, a nominare incaricati i dipendenti assegnati alla sua struttura che accedono ai suddetti sistemi per funzioni di assistenza tecnica e sistemistica.

Nell'impartire le istruzioni, il Responsabile deve prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del principio di necessità introdotto dal Codice.

Il Responsabile è tenuto ad aggiornare la nomina dei propri Incaricati in coerenza con i mutamenti organizzativi della propria struttura.

4.2. Amministratori di sistema

Gli Amministratori di sistema (Provvedimenti Garante del 27/11/2008 e del 25/06/2009) sono figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti (quali ad esempio gli amministratori di dominio e di server) per effettuare trattamenti di dati personali e altre figure, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi, equiparabili ai primi dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati personali. Non rientrano invece in tale definizione coloro che solo occasionalmente intervengono sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software (per es. per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzionamenti).

Funzioni tipiche degli amministratori di sistema:

1. organizzazione dei flussi di rete
2. manutenzione hardware

3. realizzazione di copie di sicurezza
4. custodia delle credenziali di autenticazione
5. gestione dei sistemi di autenticazione e autorizzazione
6. gestione dei supporti di memorizzazione

Nello svolgimento dei compiti loro assegnati, gli amministratori di sistema devono attenersi alle regole tecniche, previste nel disciplinare tecnico di cui al DD 1252 del 06.04.2011.

L'elenco degli amministratori di sistema con i nominativi e gli ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi assegnati, deve essere aggiornato annualmente dal dirigente responsabile in materia di infrastrutture tecnologiche, previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità dei soggetti.

Nel caso in cui il servizio di amministratore di sistema di competenza della Giunta Regionale sia esternalizzato, il responsabile esterno deve predisporre un documento con gli estremi identificativi e gli ambiti di operatività delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Tale documento deve essere trasmesso al competente settore della Giunta regionale e reso disponibile in caso di accertamento da parte del Garante. La redazione dell'elenco degli amministratori di sistema deve essere espressamente prevista nella clausola contrattuale o nell'atto di designazione del responsabile esterno.

4.3. Il Sistema Privacy in Regione Toscana

Per "Sistema Privacy" si intende il processo organizzativo determinato dall'insieme di modalità, attività e relazioni che attengono al trattamento e alla protezione dei dati personali e che coinvolgono la Regione Toscana, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti che intercorrono con il sistema degli Enti, delle Agenzie . I soggetti principalmente coinvolti nei processi organizzativi descritte nell'Allegato 2 sono l'Ufficio privacy Regionale ed il Referente del Sistema Privacy presso le direzioni generali.

4.3.1. Ufficio Privacy Regionale

Per "Ufficio Privacy Regionale" (UPR) si intende l'insieme di funzioni in materia di protezione dei dati personali svolte all'interno della competente struttura regionale.

L'UPR è titolare del processo organizzativo "Sistema Privacy", e come tale:

- fornisce indirizzi, linee guida, consulenze e supporto tecnico alle strutture e agli enti regionali,
- cura i rapporti con l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali,
- cura, per conto del titolare Regione Toscana – Giunta regionale, gli adempimenti previsti dal Codice ed in particolare la comunicazione e la notificazione al Garante, la redazione e l'aggiornamento del regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e l'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS)
- vigila sull'osservanza della normativa sulla privacy e monitora l'attuazione del DPS
- coordina l'aggiornamento dell'Archivio regionale dei trattamenti dei dati personali (archivio TDP)

Nell'esercizio delle competenze di cui ai punti precedenti l'Ufficio Privacy Regionale si avvale della collaborazione dei Referenti del "Sistema Privacy".

4.3.2. Referente del Sistema Privacy

Il Referente del Sistema Privacy, che è nominato presso ciascuna direzione generale con ordine di servizio del direttore, operando in stretto raccordo con l'UPR, svolge le seguenti funzioni:

- assicura l'assistenza interna alla direzione generale, per il corretto adempimento della normativa
- collabora con il responsabile del trattamento per formulare richieste di parere all'UPR
- supporta i responsabili nell'aggiornamento dell'Archivio TDP per i trattamenti di competenza della direzione generale

- predisporre il decreto del Direttore generale per la nomina dei responsabili dei trattamenti, in stretto raccordo con l'UPR
- effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di sicurezza previste nel DPS, collaborando con l'UPR, con i responsabili del trattamento, con la struttura competente in materia di sicurezza informatica e con i referente informatici della propria direzione generale.

Inoltre è tenuto a segnalare all'UPR i casi in cui presso la propria direzione generale occorra:

- aggiornare il regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con ulteriori trattamenti
- valutare la necessità di procedere alla notificazione di un trattamento al Garante ex art 37 del Codice
- chiedere all'UPR di provvedere alla Comunicazione al Garante ex art. 39 del Codice nel caso in cui vi sia una richiesta di trasmissione di dati comuni da parte di soggetti pubblici non prevista dalla legge.

5. DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1. Archivio regionale dei trattamenti di dati personali

I trattamenti di dati personali effettuati in ambito regionale sono elencati nell'Archivio TDP che contiene, per ciascun trattamento:

- la Direzione Generale competente,
- l'indicazione del Responsabile,
- le finalità e modalità del trattamento,
- la normativa di riferimento,
- la tipologia dei dati trattati,
- il luogo in cui sono custoditi,
- le categorie di interessati cui i dati si riferiscono,
- l'ambito di comunicazione o diffusione dei dati,
- le misure di sicurezza adottate,
- l'elenco nominativo degli incaricati individuati per ciascun trattamento,
- l'indicazione della banca dati cui il trattamento si riferisce,
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria ai fini dell'eventuale notificazione /comunicazione al Garante.

L'Archivio TDP è gestito, nell'ambito del portale di Accesso Sicuro denominato ARPA, dalla procedura informatizzata TDP, che consente ai responsabili di trattamento di:

- inserire le proposte di modifica dell'archivio (segnalazione di nuovi trattamenti, variazioni rispetto ai trattamenti già presenti in archivio);
- effettuare la segnalazione degli incaricati e dei rispettivi profili di accesso;
- fornire informazioni sugli strumenti elettronici utilizzati, sui rischi cui è sottoposto il trattamento e le misure in essere e da adottare (allo scopo di inquadrare il trattamento in un profilo di rischio).

Per finalità di trasparenza, l'elenco dei trattamenti, con gli elementi descrittivi più significativi è consultabile da parte di tutti gli interessati sul Sito web regionale.

5.2. Il trattamento dei dati personali

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza,
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed in funzione dello svolgimento di compiti istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti,
- necessari,
- esatti e aggiornati,
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti,
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Tali requisiti valgono anche per le copie di scarto dei documenti che sono equiparate ai documenti stessi.

Ai fini della sicurezza, qualunque prodotto dell'elaborazione di dati personali, ancorché non costituente documento definitivo (appunti, stampe interrotte, stampe di prova, elaborazioni temporanee, etc.), va trattato con le stesse cautele riservate alla versione definitiva.

Pertanto tali materiali, quando non più utili, devono essere sistematicamente distrutti e la loro distruzione deve avvenire in modo controllato e con modalità tale da assicurare il non riutilizzo dei dati.

Una particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e realizzazione dei Sistemi Informativi, i quali, nel rispetto del principio di necessità (art. 3 del Codice), devono essere configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi. È necessario infatti evitare il trattamento dei dati personali e dei dati identificativi quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Con riguardo al Sistema informativo sanitario, l'utilizzo da parte della Regione di dati anagrafici che identificano direttamente l'interessato (nome, cognome, codice fiscale, codice sanitario) è legittimo per le finalità amministrative di competenza regionale, (quali, ad es., la gestione della mobilità sanitaria e relative compensazioni interaziendali e interregionali, l'aggiornamento dell'anagrafe dei cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria, e tutti i trattamenti già previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 18/R), mentre risulta non strettamente indispensabile, e quindi viola il principio di necessità quando il trattamento di dati è effettuato per le finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Per il perseguimento di tali finalità (in particolare per la ricostruzione dei percorsi assistenziali, il confronto degli esiti di salute, la valutazione della appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'assistenza erogata), il collegamento delle informazioni relative ad uno stesso soggetto, presenti nelle diverse basi dati del sistema informativo, può essere effettuato sulla base di un codice univoco (cioè lo stesso per tutte le prestazioni relative ad uno stesso soggetto), tale da non consentire di identificare direttamente l'interessato.

I dati provenienti dalle aziende sanitarie sono privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione, che effettua quindi il trattamento dei dati sulla base del codice univoco.

5.3. Comunicazione e diffusione dei dati comuni

Per quanto concerne le operazioni relative alla comunicazione e diffusione il legislatore ha prefigurato una specifica disciplina (art. 19 Codice), differenziata a seconda del soggetto destinatario. Infatti:

a) la comunicazione a soggetti privati o a enti pubblici economici e la diffusione dei dati personali trattati dalla Regione sono ammesse solo se previste da norme di legge o regolamento;

b) la comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali trattati dalla Regione è ammessa:

- quando è prevista da norme di legge o di regolamento
- quando, pur mancando una espressa previsione normativa, risulta comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del soggetto richiedente. In tal caso l'amministrazione regionale deve darne comunicazione preventiva al Garante, tramite l'UPR. Trascorsi 45 giorni, i dati possono essere comunicati al richiedente, salvo diversa determinazione del Garante, che peraltro può intervenire anche successivamente.

È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 25 Codice).

Non si considera comunicazione lo scambio di dati tra strutture interne all'amministrazione regionale o tra quest'ultime e soggetti esterni individuati come responsabili del trattamento nell'ambito di attività svolte per conto dell'amministrazione sulla base di affidamento di incarico, convenzioni, etc.. In tal caso anche i soggetti esterni che collaborano con la Regione vengono considerati "articolarioni" della stessa.

Esiste un tassativo divieto di diffusione dei dati relativi allo stato di salute (art. 22 comma 8 Codice).

5.3.1. Diffusione di dati comuni tramite pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti

La pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti di provvedimenti amministrativi contenenti dati comuni concretizza un'ipotesi di diffusione degli stessi. Tale pubblicazione è in linea con quanto disposto dell'art.19 del Codice, essendo espressamente prevista dalla legge regionale n. 23 del 23.04.2007.

Nell'applicare le disposizioni che stabiliscono le forme e le modalità di pubblicazione la struttura redigente deve comunque effettuare una verifica sulla pertinenza e sulla non eccedenza dei dati personali da inserire nell'atto, anche quando di tale atto è prevista la pubblicazione integrale, e deve aver cura di inserire i dati personali non strettamente pertinenti al provvedimento, ma necessari per adempimenti successivi (quali, ad es., codice fiscale, coordinate bancarie, conto corrente postale del beneficiario e simili), in un documento allegato (che non viene pubblicato), oppure predisporre, ai fini della pubblicazione dell'atto, un testo nel quale tali dati siano omessi. Ciò consente di evitare la diffusione di dati personali non necessari alla finalità di trasparenza dell'azione amministrativa sottesa alla pubblicazione.

Non sono pubblicabili in forma integrale ma sono oggetto della "pubblicazione per estremi" gli atti "riservati" e cioè quelli che contengono informazioni che pur costituendo dato comune ai sensi del Codice sono compresi nelle fattispecie indicate dall'art. 44 LR 9/95¹.

5.4. Trattamento di dati sensibili e giudiziari.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della pubblica amministrazione è soggetto ad una disciplina speciale, individuata, in particolare, dagli articoli 20, 21 e 22 del Codice.

Inoltre, a tutela della sicurezza dei dati sensibili, sono imposte misure particolarmente rigide, sia per quanto riguarda i presupposti di legittimazione al trattamento e alla comunicazione e diffusione, sia con riferimento alle misure tecniche, organizzative e logistiche da adottare per il loro trattamento e per la loro conservazione.

5.4.1. Cifratura o separazione dei dati sensibili e giudiziari

Secondo quanto previsto dal Codice (artt. 22, comma 7 e 34) i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

I dati sensibili o concernenti provvedimenti giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, indipendentemente dalle modalità di trattamento, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità (art. 22 comma 6).

I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto fra dati sensibili e/o dati giudiziari possono essere effettuate solo con l'indicazione scritta dei motivi. Quando si utilizzano banche dati di diversi titolari, l'interconnessione o raffronto sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22, comma 11).

5.5. Trattamento dei dati sensibili

¹ Legge regionale 20 gennaio 1995, n.9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo"

Art. 44 - Limiti alla pubblicità

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi, la pubblicità è esclusa qualora gli atti:

a) contengano notizie sulla situazione sanitaria, professionale o finanziaria delle persone fisiche o comunque sulla loro vita privata, la cui divulgazione potrebbe comportare una lesione alla dignità delle persone medesime ovvero impedire od ostacolare la loro partecipazione, sotto qualsiasi forma, alla vita sociale;

b) contengano notizie sull'attività di gruppi, associazioni e altri soggetti collettivi la cui divulgazione, particolarmente in rapporto alle finalità dell'ente ovvero ai requisiti di appartenenza, potrebbe comportare una lesione immediata e diretta degli interessi sociali;

c) contengano informazioni di carattere industriale, commerciale e finanziario relative ad imprese determinate la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'attività di impresa ovvero alterare la situazione del mercato o dei rapporti con le altre imprese.

2. La esclusione della pubblicità è motivatamente disposta nell'atto medesimo ovvero, per determinate tipologie di atto, con deliberazione della giunta regionale o del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Ferma restando l'esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell'adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l'ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione.

4. Sono altresì esclusi dalla pubblicità gli atti per i quali la legislazione vigente prevede il segreto o comunque il divieto di divulgazione.

Il trattamento dei “dati sensibili” da parte delle strutture regionali, compresa la loro comunicazione, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Nei casi in cui le finalità di rilevante interesse pubblico non sono individuate da espressa disposizione di legge, occorre fare riferimento al Codice, che tipizza alcune finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è consentito il trattamento di dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni (accesso – art. 59; registri stato civile, anagrafi, liste elettorali – art. 62; concessioni, autorizzazioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici economici, attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria – artt.64- 73; tutela della salute, tossicodipendenze, ecc.- artt.85-86; istruzione e formazione – art.92; trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici – art. 98; rapporto di lavoro – art.112).

Qualora le finalità di rilevante interesse pubblico non siano espressamente previste da disposizioni di legge, è possibile richiedere al Garante l’individuazione delle ulteriori attività, tra quelle demandate a Regione Toscana, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, al fine di ottenere l’autorizzazione al trattamento. Il Garante comunica l’autorizzazione entro 45 giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.

Per i casi in cui la legge specifica le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili, l’amministrazione regionale ha provveduto a identificare e rendere pubblici con atto di natura regolamentare (Regolamento approvato con DPGR 16 maggio 2006, n. 18/R), adottato in conformità al parere espresso dal Garante su schema tipo, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il trattamento dei dati sensibili da parte della Regione avviene **senza** il consenso dell’interessato, ad eccezione di quanto indicato al punto successivo.

5.5.1. Dati idonei a rivelare lo stato di salute

All’interno della categoria dei dati sensibili, la legge dedica alcune disposizioni al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che, per la loro particolare delicatezza, sono oggetto di una speciale protezione.

Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art. 85 del Codice) e per le altre finalità di cui all’art. 86, individuate come finalità di rilevante interesse pubblico, avviene senza il consenso dell’interessato. Invece, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del Codice, la Regione (come pure gli altri organismi sanitari pubblici), quando agisce nella qualità di organismo sanitario (es: strutture regionali del Sistema Trapianti e Trasfusionale), può trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute anche in assenza di disposizioni di legge nelle due fattispecie seguenti:

- a) per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato, con il consenso dello stesso;
- b) per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività, senza il consenso dell’interessato. In questo caso il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal Garante in via generale e rinnovata (Autorizzazione n. 2/2005) fino al 31 dicembre 2012.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico è effettuato di norma con il consenso dell’interessato, che non è necessario nelle ipotesi contemplate dall’art. 110 del Codice.

5.5.2. Diffusione dei dati sensibili tramite pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti

La diffusione dei dati sensibili è ammessa solo se prevista da espressa e specifica disposizione di legge (art.22, comma 11, Codice).

La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è sempre vietata, pertanto gli atti amministrativi regionali che contengono tali dati devono essere pubblicati per estrema ratio (art. 22 comma 8).

5.6. Trattamento dei dati giudiziari

Si tratta dei dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (art. 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u) del DPR 14 novembre 2002 n. 313), oppure la qualità di imputato o di indagato (artt. 60 e 61 del Codice di procedura penale).

Tali dati riguardano:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 della legge 27 maggio 1935, n. 835;
- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Non si considerano dati giudiziari i provvedimenti di cui alle lettere p) e q) del predetto art.3 DPR 313/2002 (sentenze dichiarative di fallimento; decreto di chiusura del fallimento; decreto di omologazione del concordato fallimentare e delle sentenze di interdizione, inabilitazione e revoca) in quanto in queste ipotesi prevale l'esigenza di pubblicità rispetto alla tutela della riservatezza.

Il trattamento dei dati giudiziari -compresa la loro comunicazione - è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento stesso, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili. Analogamente a quanto previsto per il trattamento dei dati sensibili, qualora la legge individui soltanto le finalità di rilevante interesse pubblico, le p.a. devono identificare i tipi di dati e di operazione oggetto del trattamento tramite un atto di natura regolamentare, adottato anche su schema-tipo previo parere di conformità del Garante (art. 21 Codice) .

La diffusione dei dati giudiziari è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge (art.22 comma 11).

5.6.1. Diffusione dei dati giudiziari tramite pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti

Per la diffusione dei dati giudiziari tramite B.U.R.T. valgono le stesse indicazioni fornite per i dati sensibili al precedente punto 5.5.2..

5.7. Trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica

Sono di rilevante interesse pubblico le finalità riguardanti i trattamenti di dati personali per scopi storici o effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan) o per scopi scientifici (art. 98 Codice). Con riferimento ai criteri generali per il trattamento dei dati personali l'art. 99 del Codice precisa che il

trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. Questa possibilità deve essere espressamente indicata nell'informativa fornita all'interessato al momento della raccolta dei dati.

Anche in caso di cessazione del trattamento originario, i dati in oggetto possono essere conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del Codice.

5.7.1. Trattamento di dati personali per scopi storici

È considerato un trattamento di "rilevante interesse pubblico" quello effettuato da soggetti pubblici per scopi storici, concernente "finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato" (art.101 Codice). I dati personali raccolti a tal fine non possono essere usati per adottare provvedimenti contro l'interessato, né per fini diversi. I dati contenuti in documenti storici possono essere utilizzati solo a fini storici e diffusi quando si riferiscono a circostanze o a fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

La consultazione dei documenti conservati negli Archivi è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. In base a questa norma esistono limiti alla consultabilità dei documenti riservati. Sono quindi esclusi dalla consultazione per 50 anni, in relazione alla data del documento, i documenti "relativi alla politica estera o interna dello Stato" e per 70 anni, quelli "relativi a situazioni puramente private di persone". Un limite di 70 anni alla consultabilità esiste anche per "i documenti dei processi penali", in relazione alla data della conclusione del procedimento.

5.7.2. Trattamento di dati raccolti per scopi statistici e di ricerca scientifica

Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nell'informativa di cui all'art.13 del Codice. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici. Le disposizioni relative al segreto statistico e alla riservatezza dei dati personali non si applicano ai dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

5.7.2.1. Codici di deontologia e di buona condotta

In attuazione della normativa sono stati approvati dal Garante:

- Provvedimento 31 luglio 2002 n. 13 "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale"
- Provvedimento 16 giugno 2004 n. 2 "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici"

Tali codici hanno lo scopo di assicurare l'equilibrio tra il diritto alla privacy e le necessità della ricerca scientifica e le ragioni che ne sono alla base: il principio della libertà della ricerca, costituzionalmente garantito, e le esigenze del relativo sviluppo per migliorare le condizioni della società.

Inoltre, i codici completano il quadro delle regole del D.Lgs. 196/03 secondo i principi di necessità e non eccedenza, in base ai quali devono essere utilizzati i dati anonimi quando siano sufficienti per gli scopi di una ricerca.

Nei due Codici deontologici sono individuati fra l'altro:

- i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 322/89, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica;
- le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni che i responsabili del trattamento devono impartire al personale incaricato;
- le misure di sicurezza da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'art.33 del Codice.

5.7.2.2. Trattamento di dati personali per fini statistici nell'ambito del programma statistico regionale e nazionale.

I soggetti che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 322/89, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

Per la Regione Toscana la fattispecie di cui sopra si concretizza nei trattamenti effettuati per fini statistici dal Settore competente in materia di statistica, nonché dalle altre strutture regionali limitatamente alle attività previste dal Programma Statistico Nazionale.

I dati personali raccolti per uno specifico scopo statistico (così come quelli raccolti per altri scopi) possono essere trattati dai soggetti sopra indicati per altri scopi statistici di interesse pubblico, se ciò è previsto dal D.Lgs.322/89, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. Gli ulteriori scopi statistici devono essere chiaramente determinati e di limitata durata.

5.7.2.3. Trattamento di dati personali per fini statistici e di ricerca

L'attività statistica e di ricerca al di fuori del SISTAN è disciplinata, oltre che dal Codice, dal citato "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici", che si applica a un'università o altro ente di ricerca o società scientifica, o singolo ricercatore che operi in un'università o ente di ricerca o socio di una società scientifica.

Per quanto riguarda l'ambito regionale il Codice deontologico si applica agli enti regionali di ricerca. Inoltre la Regione Toscana svolge attività di ricerca applicata (vedi scheda 31 del Regolamento dati sensibili e giudiziari, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 18/R)

Il codice deontologico non si applica ai trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari.

5.7.2.4. Ricerca scientifica in ambito sanitario

Con riferimento alla ricerca scientifica in ambito sanitario, in aggiunta alle regole generali suddette, il quadro normativo si completa con l'art.110 del Codice, in base al quale il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico è effettuato di norma con il consenso dell'interessato, che non è necessario quando (art. 110 del Codice):

- la ricerca è prevista da un'espressa previsione di legge;
- la ricerca rientra nel programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'art.12/bis del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni e sono trascorsi 45 gg. dalla comunicazione al Garante;
- non è possibile informare gli interessati, ma il progetto di ricerca ha ottenuto il parere favorevole del Comitato etico regionale, ed è autorizzato dal Garante, anche con autorizzazione generale ai sensi dell'art. 40 del Codice.

6. RAPPORTI CON L'AUTORITA' GARANTE

Ogni rapporto formale o adempimento di legge nei confronti e verso l'Autorità Garante per gli aspetti tecnico-operativi connessi all'attuazione della normativa in ambito regionale, richieste di chiarimenti, richieste di pareri formali, richieste di autorizzazione, comunicazioni, notificazioni, etc., compete al Titolare Regione - Giunta regionale, il quale vi provvede avvalendosi dell'Ufficio Privacy Regionale, che opera a supporto delle Direzioni generali, allo scopo di evitare frammentazioni.

7. ADEMPIMENTI

7.1. Notificazione al Garante .

Secondo quanto previsto dall'art.37 del Codice, il Titolare deve notificare al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazioni di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti.

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

L'attività istruttoria ai fini della notificazione è svolta dall'Ufficio Privacy Regionale, anche con la collaborazione dei Referenti del "Sistema privacy" presso le Direzioni Generali, sulla base delle informazioni fornite dai Responsabili del trattamento.

7.2. Comunicazione al Garante

Secondo quanto previsto dall'art.39 comma 1 lett. a) del Codice, occorre effettuare una comunicazione al Garante quando il titolare Regione Toscana – Giunta Regionale, per lo svolgimento di funzioni istituzionali proprie del soggetto richiedente, deve comunicare ad altro soggetto pubblico dei dati personali ma ciò non sia previsto da norma di legge o di regolamento.

In questo caso, l'Ufficio Privacy Regionale invia la "comunicazione al Garante" e solo dopo che sono decorsi 45 giorni senza aver ricevuto diversa determinazione da parte del Garante stesso, si può dar luogo alla comunicazione dei dati richiesti al soggetto pubblico. Occorre tenere presente che il Garante può opporsi anche successivamente, interrompendo anche un flusso di dati eventualmente in corso.

7.3. Informativa agli interessati

Ogni struttura dell'amministrazione regionale assolve agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato oralmente o per iscritto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del codice;
- la denominazione e la sede del titolare (Regione Toscana – Giunta Regionale) e del responsabile del trattamento, dandone indicazione non nominativa, ma facendo riferimento al dirigente della struttura regionale a ciò preposta.

Nelle strutture dove sono attivati sistemi di videosorveglianza finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. E' inoltre necessario rispettare i seguenti principi:

- a) limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell'immagine), avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
- b) limitazione dei tempi di conservazione delle immagini (di regola fino a un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad attività particolarmente rischiose: in tali casi si possono conservare fino ad un massimo di 7 giorni);
- c) individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni;
- d) indicazione del soggetto e della struttura cui l'interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo all'atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione ad altri soggetti, se prevista (art. 13, comma 4 del Codice), eccetto nei seguenti casi:

1. quando sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
2. quando sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;
3. quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante ha dichiarato sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le eventuali sanzioni amministrative irrogate dal Garante alla Regione Toscana per omessa o inadeguata informativa all'interessato, graveranno sulla struttura inadempiente responsabile della violazione accertata.

Con riferimento ai trattamenti di competenza della Regione Toscana, si possono prendere in considerazione, per esempio, le seguenti categorie di soggetti "interessati":

- Dipendenti o altri soggetti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, giovani in servizio volontario civile per servizio civile, ecc.): l'informativa deve essere effettuata al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
- Consulenti, liberi professionisti (contratti, convenzioni, incarichi professionali): l'informativa preferibilmente deve essere inserita nello schema di contratto/convenzione;
- Soggetti iscritti in albi o elenchi regionali: l'informativa viene data all'atto dell'iscrizione o dell'aggiornamento degli albi o elenchi;
- Visitatori: l'informativa consiste in una nota di carattere generale (contenente le finalità e le modalità del trattamento, nonché l'indicazione del Responsabile) esposta presso le sedi regionali aperte al pubblico dove si effettua il ritiro di un documento di identità e la registrazione dei relativi dati.
- Cittadini destinatari di provvedimenti regionali (ad es. procedimenti relativi alla concessione di contributi, finanziamenti, o altre agevolazioni, rilascio di autorizzazioni o concessioni, ecc...): l'informativa sul trattamento dei dati che sono acquisiti dalla Regione con riferimento allo specifico procedimento può essere inserita nel relativo bando pubblicato sul BURT, oppure nei modelli da compilare a cura degli interessati.
- Cittadini per quanto riguarda il trattamento dei dati per funzioni istituzionali, non legate a bandi (Servizio sanitario regionale; Tributi; Rilevazioni statistiche e ricerca; Contenzioso e cause; Studenti): l'informativa può essere fornita agli interessati con lettera formale o inserita nei modelli da compilare a cura degli interessati o nei questionari di rilevazione o con altre appropriate misure di informazione al pubblico.

Le informative che l'amministrazione regionale è tenuta a predisporre ai sensi del Codice, vengono definite dai Responsabili del trattamento, con il supporto dell'Ufficio Privacy e possono essere redatte sulla base dei modelli consultabili nel Sito Intranet regionale dedicato all'area tematica "Privacy".

7.4. Diritti dell'interessato

Le strutture regionali devono garantire all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e precisamente:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3. di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato

il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

7.4.1. Esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i suoi diritti rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, con una richiesta anche non formale, che non può essere rinnovata, salvo giustificati motivi, prima di novanta giorni.

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato il Garante ha predisposto un fac-simile di modulo, scaricabile dal suo sito web o reperibile presso URP della Regione Toscana o presso l'Ufficio Privacy .

Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

I diritti riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ad agire o agisce a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identificazione dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o della delega sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento proprio e dell'interessato.

I dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici. Se richiesto, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

La comunicazione è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di codici o sigle sono forniti elementi per la comprensione del significato.

L'accesso ai dati personali è gratuito. Qualora a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. RAPPORTI TRA LA NORMATIVA SULLA PRIVACY E IL DIRITTO DI ACCESSO.

8.1. Accesso agli atti amministrativi

La legge regionale 23 luglio 2009, n.40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009" , in attuazione al dettato statutario ed al principio di massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, al Titolo II – Capo I – Sezione I detta disposizioni specifiche in merito all'accesso agli atti amministrativi dell'amministrazione regionale, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque senza obbligo di motivazione, ad eccezione dei documenti contenenti dati personali, per i quali si continuano ad applicare le disposizioni previste dalla L.241/90.

Il diritto di accesso previsto dalla L.241/90:

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa
- riguarda il documento amministrativo
- prevale quando c'è un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto alla riservatezza previsto dal Codice Privacy:

- garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'individuo
- riguarda il dato personale
- recede nel caso in cui si debba garantire l'accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Entrambi i diritti sono costituzionalmente garantiti e sono solo apparentemente in antitesi, in quanto la normativa in materia di protezione dei dati personali si pone come fattore delimitativo, sotto il profilo delle modalità tecniche di esercizio, ma non preclusivo dell'esercizio dell'accesso.

L'articolo 59 del Codice stabilisce che i presupposti, le modalità e i limiti del diritto di accesso restano disciplinati dalla Legge 241/90 e che tali norme si considerano di rilevante interesse pubblico. Si afferma pertanto che l'accesso è la regola dell'azione amministrativa e la tutela della riservatezza è l'eccezione alla regola.

La disciplina da applicare si distingue in base al tipo di dati personali contenuti nel documento oggetto della richiesta di accesso:

- documento contenente dati comuni: si applicano gli artt. 22 (principi per l'accesso) e 24 (esclusione dell'accesso) della L.241/90;
- documento contenente dati sensibili e giudiziari: si applica l'art. 24 comma 7 della L. 241/90 in base al quale l'accesso consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (principio di necessità e non eccedenza) per curare o difendere i propri interessi giuridici. La richiesta di accesso deve contenere la motivazione della indispensabilità;
- documento contenente "dati supersensibili" (relativi allo stato di salute e alla vita sessuale) si applica l'art. 60 del Codice in base al quale "il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Questo pone in capo alla PA l'onere di un doppio giudizio discrezionale relativo sia all'indispensabilità dell'accesso che alla comparazione degli interessi da tutelare. In questa valutazione l'amministrazione è aiutata dalla casistica redatta dal Garante (es. Dati sanitari - Provvedimento generale sui diritti di pari rango del 09.03.2003). Il Garante ha stabilito che nel valutare il "rango" del diritto di un terzo si deve utilizzare come parametro di raffronto non il "diritto di azione e difesa", che pure è costituzionalmente garantito, quanto il diritto sottostante che il terzo intende tutelare in giudizio sulla base del documento che chiede di conoscere.

8.1.1. Diritto di accesso dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici che siano utili all'espletamento del proprio mandato.

La concreta individuazione da parte degli uffici delle notizie e delle informazioni che possono essere comunicate deve quindi tenere conto di tutto ciò che può essere funzionale allo svolgimento del mandato stesso, e quindi consentire ai consiglieri di valutare con piena cognizione di causa l'operato dell'Amministrazione, di esprimere un voto consapevole sulle questioni sottoposte all'organo consiliare e di promuovere le iniziative di competenza. In ogni caso, i dati acquisiti dai consiglieri devono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti il mandato.

9. MISURE DI SICUREZZA

Tutti i dipendenti e in particolare gli incaricati del trattamento devono garantire la sicurezza delle informazioni, attraverso la salvaguardia della loro a) riservatezza, b) integrità e c) disponibilità, e devono attenersi alle "Linee guida" di cui all'allegato 1.

In particolare devono:

- a) assicurare che le informazioni siano accessibili solo a coloro che sono autorizzati a trattarle;
- b) salvaguardare l'accuratezza e completezza delle informazioni e del loro trattamento;
- c) assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e ai beni ad esse associati nel momento in cui lo richiedono.

I sistemi e le reti d'informazione sono sottoposti a rischi interni ed esterni, quindi è necessario che tutti sappiano e siano consapevoli che, a causa dell'interconnettività e dell'interdipendenza tra sistemi, falle in materia di sicurezza su un componente del sistema possono propagare i loro effetti fino ad incidere gravemente sull'integrità dei sistemi, delle reti, delle banche dati, degli archivi e arrecare danni ad altri.

Le misure di sicurezza informatica devono tener conto della natura dei dati, delle specifiche caratteristiche del trattamento e delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Ai trattamenti devono essere applicate le misure minime di sicurezza, indicate dagli artt. 33-35 del Codice e dettagliate nel Disciplinary tecnico, la loro omissione è punita penalmente, in quanto vi si applica la forma della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

In sintesi, le misure minime che garantiscono i principi della sicurezza informatica sono:

- utilizzo di un Sistema di autenticazione informatica (User-ID e password) e un sistema di autorizzazione (profili "utente" con potere di accesso);
- adozione di procedure per la custodia di copie di backup;

- installazione e aggiornamento di software (firewall) per prevenire vulnerabilità rispetto ad attacchi esterni;
- installazione di software antivirus e loro aggiornamento, almeno ogni tre mesi, per il trattamento di dati sensibili, e ogni sei mesi per gli altri dati;
- redazione del documento programmatico per la sicurezza;
- adozione di tecniche di cifratura o codici identificativi per dati sensibili, trattati con strumenti elettronici.

Anche per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di mezzi elettronici sono richieste misure minime di sicurezza:

- l'aggiornamento periodico dell'individuazione degli incaricati.
- la previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e di documenti durante tutto il ciclo delle operazioni di trattamento dei dati personali.

Secondo quanto indicato nell'allegato 1, gli incaricati, cui i dati sono affidati per lo svolgimento delle loro mansioni, provvedono a controllare e custodire gli atti cartacei oggetto di trattamento e a restituirli al termine delle operazioni loro affidate.

Durante il trattamento, gli atti e i documenti non dovranno essere lasciati incustoditi; è pertanto opportuno che gli incaricati siano dotati di cassetti o armadi con serratura ove riporre gli stessi in caso di loro assenza temporanea o al termine della giornata, qualora il trattamento non fosse terminato.

A tal fine il responsabile di trattamento segnala l'esigenza alla struttura competente, che provvede a soddisfare la richiesta.

Finito il trattamento, i documenti dovranno essere restituiti ovvero ricollocati nel posto in cui sono stati prelevati (art. 35 lettera b - allegato B punto 28)

- la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato.

Per atti e documenti contenenti dati sensibili e giudiziari è invece implicitamente prescritta la conservazione in locali specifici a ciò destinati, che consentano il controllo dell'accesso mediante uno dei seguenti accorgimenti: (a) strumenti elettronici; (b) incaricando alcune persone della vigilanza degli archivi; (c) autorizzando preventivamente chi accede agli archivi (art. 35 lettera c - allegato B punto 29)

- la formazione obbligatoria degli incaricati, che deve essere programmata già al momento dell'ingresso in servizio e in occasione di cambiamenti di mansione.

9.1. Sicurezza degli archivi cartacei

Per i dati personali trattati manualmente devono essere adottate adeguate misure di sicurezza.

Gli archivi cartacei si distinguono in:

- archivi di lavoro: mantenuti a cura dei singoli incaricati negli uffici e nelle aree operative;
- archivio dei fascicoli del personale: archivio ufficiale mantenuto a cura di incaricati in locale riservato;
- archivio generale di deposito: archivio mantenuto per motivi storici o per esigenze di legge, mantenuto a cura di uno o più incaricati in locali di sicurezza.

9.1.1. Archivi di lavoro

Il personale incaricato del trattamento dei dati opera rispettando le istruzioni ricevute per iscritto nell'ordine di servizio di nomina. In particolare segue le seguenti procedure:

- gli armadi, o altre strutture di conservazione, devono essere chiusi a chiave;
- nel corso del trattamento, i documenti sono conservati in appositi contenitori di lavoro chiusi, specie durante le pause di lavoro e quando il personale incaricato deve assentarsi dall'ufficio o dal posto di lavoro;
- eventuali fotocopie devono essere autorizzate dal responsabile e custodite con le stesse modalità dei documenti originali. La loro distruzione deve avvenire in modo controllato e con modalità tale da assicurare il non riutilizzo dei dati.

9.1.2. Archivio dei fascicoli del personale

Nell'accedere ai documenti cartacei, l'incaricato segue le istruzioni contenute nell'ordine di servizio di nomina. In particolare:

- gli armadi, o altre strutture di conservazione, sono tenuti chiusi a chiave;
- i documenti, chiusi in appositi contenitori di lavoro, sono custoditi in un locale apposito; il locale è presidiato dal personale incaricato, che, durante le proprie pause di lavoro o durante l'assenza dall'ufficio, ha l'obbligo di chiuderlo a chiave;
- i documenti sono prelevati dagli archivi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della mansione;

- eventuali fotocopie devono essere autorizzate e custodite con le stesse modalità dei documenti originali.

9.1.3. Archivio storico (Osmannoro)

L'Archivio generale risiede in un locale apposito, chiuso a chiave. L'accesso a tale archivio segue le norme previste per le aree di sicurezza ed è consentito esclusivamente agli incaricati specificatamente autorizzati con ordine di servizio.

9.2. Accesso ai dati particolari

Per il trattamento di dati sensibili o attinenti ai dati giudiziari, l'accesso ai dati è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate dal Responsabile agli incaricati del trattamento o della manutenzione, singolarmente o per gruppi di lavoro. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, il Responsabile deve verificare la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

9.3. Adempimenti relativi ai fornitori che possono venire a conoscenza di dati personali

Il Titolare Regione Toscana per garantire che il personale di ditte fornitrici, che si trovi ad intervenire presso l'amministrazione regionale, o che operi nell'ambito di forniture che trattino qualsiasi tipologia di dati personali, operi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, adotta le seguenti idonee misure:

1. in base a quanto disposto dal D.L. 196/2003 – Allegato B, punto 25 “Il titolare, che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura per provvedere alla esecuzione, riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.” Deve quindi essere fatta esplicita e formale richiesta di redazione di opportuno rapporto di intervento ogni volta che questo sia dovuto, da redigere in modalità conforme alla vigente normativa, che dovrà essere controfirmato da un rappresentante del Settore competente all'atto della consegna;

2. In base a quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 6 dell'Allegato B, del D.L. 196/2003 è indispensabile procedere alla nomina di incaricati di tutti quei soggetti che hanno accesso al sistema informativo regionale a fini manutentivi o più in generale per erogare il servizio oggetto di fornitura o che in ogni caso trattino dati personali che ricadono sotto le competenze del Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale. A tal fine il fornitore deve essere nominato responsabile esterno e a sua volta deve individuare il personale coinvolto nel trattamento e procedere a formale incarico, con l'individuazione dei compiti specifici che tale personale dovrà svolgere presso le sedi regionali. Qualora i soggetti interessati cessino di svolgere, definitivamente o comunque per un periodo superiore a sei mesi, le funzioni per le quali hanno ricevuto l'incarico, dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla struttura regionale interessata, che provvederà a revocare i diritti di accesso ai locali e ai sistemi.

9.4. Documento Programmatico sulla Sicurezza

Gli articoli da 33 a 36 del “Codice”, nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, prevedono che i titolari del trattamento adottino le misure minime individuate dal “Codice” medesimo, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Nel caso di trattamenti di dati sensibili o di dati giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime di sicurezza da adottare, rientra anche la predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

La Giunta Regionale, in attuazione della normativa in materia di privacy, con Delibera n. 1259 del 27/12/2005 ha approvato il Documento Programmatico per la Sicurezza. In qualità di titolare, la Giunta regionale deve provvedere con proprio atto all'aggiornamento del DPS entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Ufficio Privacy Regionale dà comunicazione dell'avvenuto aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza alla struttura competente alla redazione del bilancio, che ne deve riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio (art. 34 del Codice e disposizione n. 26 del Disciplinare tecnico o Allegato B).

Ciascun responsabile di trattamento è tenuto ad adottare le misure di sicurezza previste nel Documento Programmatico sulla Sicurezza per quanto di propria competenza, sulla base delle responsabilità individuate nel Documento stesso.

PARTE III^

ALLEGATO 1

“Linee guida per gli utenti in merito alle Misure Minime di Sicurezza”

1. UTILIZZATE LE CHIAVI

Il primo livello di protezione di qualunque sistema è quello fisico; è vero che un armadio chiuso a chiave può in molti casi non costituire una protezione sufficiente, ma è anche vero che pone se non altro un primo ostacolo, e richiede comunque uno sforzo volontario non banale per aprirlo. Quando vi allontanate dal vostro ufficio, chiudete i documenti a chiave nei cassetti e/o negli armadi. **Quando i documenti riservati sono conservati in armadi a vetri è sempre meglio oscurarli, apponendo alle ante fogli di carta montati all'interno.**

2. CONSERVATE I SUPPORTI ESTRAIBILI (CDROM, CHIAVI USB, ETC.) IN UN LUOGO SICURO

Per i supporti estraibili si applicano gli stessi criteri che per i documenti cartacei, con l'ulteriore pericolo che il loro smarrimento (che può anche essere dovuto a un furto) può passare più facilmente inosservato. A meno che non siate sicuri che non contengano dati personali, riponeteli sotto chiave non appena avete finito di usarli.

3. UTILIZZATE LE PASSWORD

Vi sono svariate categorie di password, ognuna con il proprio ruolo preciso.

- o La password di accesso al computer impedisce l'utilizzo improprio della vostra postazione, quando per un motivo o per l'altro non vi trovate in ufficio.
- o La password di accesso alla rete impedisce che l'eventuale accesso non autorizzato a una postazione renda disponibili tutte le risorse dell'Ufficio.
- o La password dei programmi specifici permette di restringere l'accesso ai dati al solo personale autorizzato.
- o La password del salva-schermo, infine, impedisce che una vostra assenza momentanea permetta a una persona non autorizzata di accedere alle risorse del vostro computer.

4. COME DEVE ESSERE SCELTA LA PASSWORD

La parola chiave per l'accesso al sistema deve essere composta da almeno otto caratteri e nel caso il sistema non lo consenta da un numero di caratteri massimo consentito; la parola chiave non deve contenere caratteri riconducibili **ad informazioni personali e/o di lavoro (ad esempio matricola, data di nascita) dell'incaricato** ed è modificata al primo utilizzo e successivamente ogni sei mesi; per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari la parola chiave deve essere modificata ogni tre mesi.

L'amministrazione, ove possibile, adoterà meccanismi di obbligo del cambio password con le modalità e gli obblighi ritenuti opportuni od imposti dalla legge.

5. NON FATEVI SPIARE QUANDO STATE DIGITANDO LE PASSWORD

Anche se molti programmi non ripetono in chiaro la password sullo schermo, quando digitate la vostra password, questa potrebbe essere letta guardando i tasti che state battendo, anche se avete buone capacità di dattiloscrittura.

6. CUSTODITE LE PASSWORD IN UN LUOGO SICURO

Non scrivete la vostra password, meno che mai vicino alla vostra postazione di lavoro. Se avete necessità di conservare traccia delle password per scritto, non lasciate in giro i fogli utilizzati.

7. PER EVITARE LA IDENTIFICAZIONE DELLA PASSWORD

- a) non dite a nessuno la Vostra password. Ricordate che lo scopo principale per cui usate una password è assicurare che nessun altro possa utilizzare le Vostre risorse o possa farlo a Vostro nome.
- b) non scrivete la password da nessuna parte che possa essere letta facilmente, soprattutto vicino al computer.
- c) quando immettete la password non fate sbirciare a nessuno quello che state battendo sulla tastiera.

d) non scegliete password che si possano trovare nei dizionari delle lingue più diffuse (ad esempio inglese, francese, spagnolo) oltre a quello italiano. Su alcuni sistemi è possibile “provare” tutte le password contenute in un dizionario per vedere quale sia quella giusta.

e) non crediate che usare parole straniere renderà più difficile il lavoro di scoperta, infatti chi vuole scoprire una password è dotato di molti dizionari delle più svariate lingue.

f) non usate il Vostro nome utente. È la password più semplice da indovinare

g) non usate password che possano in qualche modo essere legate a Voi come, ad esempio, il Vostro nome, quello di Vostra moglie/marito, dei figli, del cane, date di nascita, numeri di telefono etc.

8. ATTENZIONE ALLE STAMPE DI DOCUMENTI RISERVATI

Non lasciate accedere alle stampe persone non autorizzate; se la stampante non si trova sulla vostra scrivania recatevi quanto prima a ritirare le stampe. Distruggete personalmente le stampe quando non servono più. Se una stampante si blocca, assicuratevi (eventualmente coinvolgendo il referente informatico) che non restino dati importanti o riservati nella memoria della stampante, che potrebbero essere di nuovo inviati in stampa una volta che le funzionalità della stampante sono state ripristinate.

9. NON LASCIATE TRACCIA DEI DATI RISERVATI

Quando rimuovete un file, i dati non vengono effettivamente cancellati ma soltanto marcati come non utilizzati, e sono facilmente recuperabili. Neanche la formattazione assicura l'eliminazione dei dati; solo l'utilizzo di un programma apposito garantisce che sul supporto estraibile non resti traccia dei dati precedenti. Nel dubbio, è sempre meglio usare un nuovo supporto estraibile.

10. PRESTATE ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DEI PC PORTATILI

I PC portatili sono un facile bersaglio per i ladri, anche fuori dalla sede di lavoro. Se avete necessità di gestire dati riservati su un portatile, fatevi installare un buon programma di cifratura del disco rigido, e utilizzate una procedura di backup periodico.

11. NON FATE USARE IL VOSTRO COMPUTER A PERSONALE ESTERNO A MENO DI NON ESSERE SICURI DELLA LORO IDENTITÀ

Personale esterno può avere bisogno di installare un nuovo software/hardware nel vostro computer. Assicuratevi dell'identità della persona e delle autorizzazioni ad operare sul vostro PC.

12. NON UTILIZZATE APPARECCHI NON AUTORIZZATI

L'utilizzo di modem su postazioni di lavoro collegati in rete offre una porta d'accesso dall'esterno non solo al vostro computer, ma a tutta la Rete, ed è quindi vietato. Per l'utilizzo di altri apparecchi, consultatevi con il responsabile del trattamento dati del vostro ufficio e con il referente informatico.

13. NON INSTALLATE PROGRAMMI NON AUTORIZZATI

Solo i programmi istituzionali o acquistati dall'Amministrazione con regolare licenza sono autorizzati. Se il vostro lavoro richiede l'utilizzo di programmi specifici, consultatevi con il responsabile del trattamento dati e con il referente informatico.

14. PER GARANTIRE IL RIPRISTINO DEI DATI EFFETTUARE DEI BACKUP PERIODICI.

I vostri dati potrebbero essere gestiti da un file server, oppure essere gestiti in locale e trasferiti in un server solo al momento del backup, oppure salvati su un supporto removibile (cd-rom, chiavi usb, dischi di rete, etc.)

15. APPLICATE CON CURA LE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DA INFEZIONI DI VIRUS

La prevenzione dalle infezioni da virus sul vostro computer è molto più facile e comporta uno spreco di tempo molto minore della correzione degli effetti di un virus; tra l'altro, potreste incorrere in una perdita irreparabile di dati.

CHE COS'È UN VIRUS:

Un virus è un programma in grado di trasmettersi autonomamente e che può causare effetti dannosi. Alcuni

virus si limitano a riprodursi senza ulteriori effetti, altri si limitano alla semplice visualizzazione di messaggi sul video, i più dannosi arrivano a distruggere tutto il contenuto del disco rigido.

COME SI TRASMETTE UN VIRUS:

1. Attraverso programmi;
2. Attraverso le macro dei programmi di automazione d'ufficio;
3. Attraverso supporti esterni (ad esempio chiavi usb) contenenti file non controllati da antivirus.

COME NON SI TRASMETTE UN VIRUS:

1. Attraverso file di dati non in grado di contenere macro (file di testo, html, pdf, ecc.);
2. Attraverso mail non contenenti allegati.

QUANDO IL RISCHIO DA VIRUS SI FA SERIO:

1. Quando si installano programmi;
2. Quando si copiano dati da dischetti;
3. Quando si scaricano dati o programmi da Internet.

ALCUNI EFFETTI PROVOCATI DA VIRUS:

1. Effetti sonori e messaggi sconosciuti appaiono sul video;
2. Nei menù appaiono funzioni extra finora non disponibili;
3. Lo spazio disco residuo si riduce inspiegabilmente;
4. Diffusione del virus su altre stazioni collegate al network aziendale.

COME PREVENIRE I VIRUS:

1. Usate soltanto programmi provenienti da fonti fidate

Copie sospette di programmi possono contenere virus o altro software dannoso. Ogni programma deve essere sottoposto alla scansione prima di essere installato. Non utilizzate programmi non autorizzati, con particolare riferimento ai videogiochi, che sono spesso utilizzati per veicolare virus.

2. Assicuratevi di non far partire accidentalmente il vostro computer da supporto estraibile

Infatti se il supporto estraibile fosse infettato, il virus si trasferirebbe nella memoria RAM e potrebbe espandersi ad altri file.

3. Assicuratevi che il vostro software antivirus sia aggiornato

La tempestività nell'azione di bonifica è essenziale per limitare i danni che un virus può causare; inoltre è vitale che il programma antivirus conosca gli ultimi aggiornamenti sulle "impronte digitali" dei nuovi virus.

Attualmente esiste una consolle centralizzata della McAfee che provvede a segnalare al presidio di assistenza delle postazioni di lavoro le macchine che non sono aggiornate.

COME EVITARE DI DIFFONDERE I VIRUS:

4. Non diffondete messaggi di provenienza dubbia

Se ricevete messaggi che avvisano di un nuovo virus pericolosissimo, ignorateli: le e-mail di questo tipo sono detti con terminologia anglosassone hoax (termine spesso tradotto in italiano con "bufala"), l'equivalente delle "leggende metropolitane" della rete. Questo è vero anche se il messaggio proviene dal vostro migliore amico, dal vostro capo, da un vostro parente o da un tecnico informatico. È vero anche e soprattutto se si fa riferimento a "una notizia proveniente dalla Microsoft" oppure dall'IBM (sono gli hoax più diffusi).

5. Non partecipate a "catene di S. Antonio" e simili

Analogamente, tutti i messaggi che vi invitano a "diffondere la notizia quanto più possibile" sono hoax.

Anche se parlano della fame nel mondo, della situazione delle donne negli stati arabi, di una bambina in fin di vita, se promettono guadagni miracolosi o grande fortuna, sono tutti hoax aventi spesso scopi molto simili a quelli dei virus, cioè utilizzare indebitamente le risorse informatiche.

16. POSTA ELETTRONICA/INTERNET

L'uso della Posta elettronica e di Internet deve essere improntato a quanto previsto nell'apposito disciplinare adottato dalla Giunta regionale (DGR 22 settembre 2008, n. 721) e dalle Regole di comportamento per l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi di rete internet (DD 16 ottobre 2008, n. 4774), che dispongono

in merito alle corrette modalità di utilizzo di tali strumenti informatici da parte dei dipendenti regionali per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite.

Tali atti sono reperibili alla seguente url

:https://intranetgiunta.regione.toscana.it/intranet/htm/aree_tematiche/privacy/regole_comportamento/index.htm

ALLEGATO 2

SISTEMA PRIVACY

Il processo trasversale “Sistema privacy” è l’insieme di procedure, attività e relazioni che attengono la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e che coinvolgono la Regione Toscana, sia nei propri rapporti interni, sia nei rapporti che intercorrono con il sistema degli Enti, delle Agenzie, e con altri soggetti della P.A. (per materie delegate dalla Regione stessa).

I soggetti principalmente coinvolti nelle procedure organizzative che sono descritte di seguito sono l’Ufficio Privacy Regionale e il Referente del “sistema privacy” presso le direzioni generali. Ufficio Privacy Regionale

Codifica	Processo	Nome procedura
Privacy – 1	Sistema Privacy	Predisposizione regolamento sui dati sensibili e giudiziari

OBIETTIVO

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità per la predisposizione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari.

NOTA

La procedura ha la finalità di organizzare il rapporto che intercorre fra l’Ufficio Privacy regionale ed il referente del sistema privacy presso le Direzioni generali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 196/2003 articoli 20 e 21

LEGENDA DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELLA PROCEDURA

UPR: Struttura competente in materia di protezione dei dati personali (Ufficio Privacy regionale)

RSP: Referente del “Sistema privacy” presso le Direzioni Generali

RT: Responsabile del trattamento

CTD: Comitato tecnico di direzione

GR: Giunta regionale

MATRICE DI SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA’	RESPONSABILITA’	UPR	RT/ RSP	CTD	GR
1 - Individuazione e segnalazione all’UPR dei trattamenti soggetti a regolamento			X		
2 – Consulenza, supporto e verifica delle segnalazioni delle DG		X			
3 - Predisposizione bozza schema tipo regolamento		X			
4 – Richiesta parere di conformità al Garante		X			
5 – Integrazione schema tipo regolamento con legislazione regionale		X	X		
6 – Inoltro al CTD della proposta di regolamento		X			
7 – Presa visione della proposta di regolamento				X	
8 – Approvazione regolamento					X

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività	Descrizione	Modulistica/ procedure	Scadenze
1	Il RSP individua e segnala all'UPR i trattamenti soggetti a regolamento		
2	L'UPR fornisce consulenza e supporto ai RT/RSP in merito all'individuazione dei trattamenti soggetti a regolamento e verifica tutte le segnalazioni		
3	L'UPR predispose la bozza di regolamento*		
4	L'UPR richiede al Garante il parere di conformità sulla bozza di regolamento**		
5	L'UPR richiede ai RT/RSP di integrare lo schema tipo di regolamento con la legislazione regionale		
6	L'UPR inoltra al CTD la proposta di regolamento definitiva		
7	Il CTD prende visione della proposta di regolamento		
8	La GR adotta il regolamento con proprio atto		

* La predisposizione della bozza di regolamento avviene su schema-tipo in sede di Gruppo di lavoro interregionale cui partecipano i rappresentanti di tutte le Regioni

** Il Garante esprime il parere sullo schema tipo; se ci sono osservazioni da parte del Garante il flusso ricomincia dall'attività n.3.

NOTA:

La procedura organizzativa disegnata viene seguita anche per gli aggiornamenti del regolamento .

Codifica	Processo	Nome procedura
Privacy – 2	Sistema Privacy	Notificazione al Garante

OBIETTIVO

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità per la predisposizione e l'inoltro della notificazione al Garante della privacy.

NOTA

La procedura ha la finalità di organizzare il rapporto che intercorre fra l'Ufficio Privacy regionale ed il referente del sistema privacy presso le Direzioni generali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 196/2003 articoli 37 e 38

LEGENDA DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELLA PROCEDURA

UPR: Struttura competente in materia di protezione dei dati personali (Ufficio Privacy regionale)

RSP: Referente del "Sistema privacy" presso le Direzioni Generali

RT: Responsabile del trattamento

DGOR: Direttore generale competente in materia di organizzazione e risorse

MATRICE DI SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	UPR	RT/ RSP	DGOR
1 – Rilevazione dei casi in cui può sussistere la necessità di notifica dei trattamenti			X	
2 – Supporto e consulenza alle strutture regionali		X		
3 – Espletamento istruttoria e redazione notificazione		X		
4 – Invio testo notificazione al DGO		X		
5 – Inoltro notificazione al Garante				X

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività	Descrizione	Modulistica/ procedure	Scadenze
1	Il RSP collabora con i RT nell'individuazione e nella segnalazione all'UPR dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante		
2	L'UPR fornisce consulenza e supporto in materia di notificazione al Garante e valuta la necessità di procedere alla notifica dei trattamenti al Garante		
3	L'UPR cura l'istruttoria del materiale inviato dal RSP di ciascuna DG e redige la notificazione		
4	L'UPR invia il testo della notificazione al DGO		
5	Il DGO inoltra la notificazione al Garante per via telematica con firma digitale	Modello telematico predisposto dal Garante	Prima dell'inizio del/dei trattamento/i

Codifica	Processo	Nome procedura
Privacy – 3	Sistema Privacy	Aggiornamento Documento Programmatico per la sicurezza

OBIETTIVO

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità per la predisposizione dell'aggiornamento del documento programmatico per la sicurezza (DPS).

NOTA

La procedura ha la finalità di organizzare il rapporto che intercorre fra l'Ufficio Privacy regionale ed il referente del sistema privacy presso le Direzioni generali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 196/2003 Allegato B

LEGENDA DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELLA PROCEDURA

UPR: Struttura competente in materia di protezione dei dati personali (Ufficio Privacy regionale)

RSP: Referente del "Sistema privacy" presso le Direzioni Generali

RT: Responsabile del trattamento

RI: Referente informatico presso le DG

SI: Struttura competente in materia di sicurezza informatica

CTD: Comitato tecnico di direzione

GR: Giunta regionale

MATRICE DI SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	UPR	RT/ RSP/ RI	SI	CTD	GR
1 – Monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal DPS		X	X	X		
2 – Redazione aggiornamento DPS		X		X		
3 – Presentazione del DPS al CTD		X				
4 – Esame del DPS					X	
5 – Trasmissione del DPS alla GR		X				
6 – Approvazione del DPS						X
7 – Segnalazione alla struttura competente in materia di redazione del bilancio regionale		X				

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività	Descrizione	Modulistica/ procedure	Scadenze
1	L'UPR in collaborazione con SI, RT, RSP e RI effettua il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di sicurezza previste dal DPS		
2	L'UPR, sentite le strutture interessate, e in collaborazione con SI redige il DPS aggiornato		
3	L'UPR trasmette il DPS aggiornato al CTD		
4	Esame del DPS da parte del CTD		
5	L'UPR trasmette alla GR il DPS esaminato, con esito favorevole, dal CTD		

4	La GR approva l'aggiornamento del DPS		Entro il 31 marzo
5	L'UPR dà segnalazione dell'aggiornamento del DPS alla struttura competente in materia di redazione del bilancio regionale, affinché ne riferisca nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio		

Codifica	Processo	Nome procedura
Privacy – 4	Sistema Privacy	Comunicazione al Garante

OBIETTIVO

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità per la comunicazione al Garante relativa alla trasmissione di dati comuni a soggetti pubblici in assenza di previsione normativa.

NOTA

La procedura ha la finalità di organizzare il rapporto che intercorre fra l'Ufficio Privacy regionale ed il referente del sistema privacy presso le Direzioni generali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 196/2003 articolo 39

LEGENDA DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELLA PROCEDURA

UPR: Struttura competente in materia di protezione dei dati personali (Ufficio Privacy regionale)

RSP: Referente del "Sistema privacy" presso le Direzioni Generali

RT: Responsabile del trattamento

MATRICE DI SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	UPR	RSP	RT
1 – Segnalazione richiesta dati comuni da soggetti pubblici				X
2 – Verifica previsione normativa relativa alla trasmissione dati			X	
3 – Segnalazione assenza della previsione normativa e richiesta di darne comunicazione al Garante				X
4 – Richiesta autorizzazione al Garante per trasmissione dati al richiedente		X		
5 – Segnalazione esito comunicazione al Garante		X		

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività	Descrizione	Modulistica/ procedure	Scadenze
1	Il RT segnala al RSP la richiesta di dati comuni da parte di soggetti pubblici		
2	Il RSP verifica se la trasmissione dei dati richiesti è prevista da legge o da regolamento		
3	Se non è prevista il RT, segnala il caso all'UPR perché ne dia comunicazione al Garante		
4	L'UPR richiede al Garante l'autorizzazione a trasmettere i dati al soggetto richiedente		
5	L'UPR segnala al RSP l'esito della comunicazione al Garante		Il Garante si esprime entro 45 gg dalla ricezione della comunicazione *

*Scaduti i 45 gg. I dati possono essere trasmessi al richiedente anche in assenza di indicazione del Garante.

Codifica	Processo	Nome procedura
Privacy – 5	Sistema Privacy	Aggiornamento Archivio TDP

OBIETTIVO

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità per l'aggiornamento dell'Archivio dei trattamenti TDP.

NOTA

La procedura ha la finalità di organizzare il rapporto che intercorre fra l'Ufficio Privacy regionale ed il referente del sistema privacy presso le Direzioni generali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 196/2003 Allegato B

LEGENDA DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELLA PROCEDURA

UPR: Struttura competente in materia di protezione dei dati personali (Ufficio Privacy regionale)

RSP: Referente del "Sistema privacy" presso le Direzioni Generali

RT: Responsabile del trattamento

DG: Direttori generali

MATRICE DI SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	UPR	RSP	RT	DG
1 – Definizione indirizzi e criteri da seguire nell'aggiornamento dell'archivio dei trattamenti		X			
2 – Supporto ai RT			X		
3 – Aggiornamento archivio e stampa OdS tramite procedura Informatica (TDP)				X	
4 – Monitoraggio dei trattamenti di competenza della DG			X		
5 – Predisposizione decreto per nomina responsabili		X	X		
6 – Adozione del decreto di nomina dei responsabili					X

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività	Descrizione	Modulistica/ procedure	Scadenze
1	L'UPR definisce indirizzi e criteri per l'aggiornamento dell'archivio		
2	Il RSP supporta i responsabili dei trattamenti nell'aggiornamento dell'archivio		
3	Il RT aggiorna i trattamenti di sua competenza nell'Archivio TDP e fa gli ordini di servizio per i suoi incaricati		
4	Il RSP svolge funzioni di monitoraggio dei trattamenti di competenza della DG		
5	L'RSP, in collaborazione con l'UPR, predispone il decreto del Direttore generale per la nomina dei responsabili dei trattamenti		

6	Il DG adotta il decreto per la nomina dei responsabili dei trattamenti nella propria direzione generale		
---	---	--	--